

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A.M.A.T. - S.p.A.

N° 14 del 19 Giugno 2009.

Il giorno 19 Giugno 2009, alle ore 09:30, giusta convocazione del 15/06/2009, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti: il Presidente Ing. Giuseppe Casatello, il Vice Presidente Dott. Vito Santoro, il Componente del Consiglio Ing. Giovanni Matichecchia.

Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Dott. Francesco Damiano Menna ed i Componenti Dott. Raffaele Amodio e Dott. Luciano Latartara.

E' assente giustificato il Direttore Amministrativo, Dott. Pietro Carallo.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario del C.d.A. l'Ing. Giovanni Matichecchia.

Preliminarmente, il Consiglio approva i seguenti verbali relativi alle sedute precedenti:

- n° 02 del 27/01/2009;
- n° 03 del 20/02/2009.

Il Consiglio passa, quindi, all'esame dell'ordine del Giorno odierno.

Punto 1: **SCADENZA MANDATO DI ASSISTENZA PROFESSIONALE CON LO "STUDIO ASSOCIATO IERVOGLINI". DETERMINAZIONI CONSEQUENZIALI.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- ▶ con deliberazione n° 73 del 22/09/2008, a seguito della collocazione in aspettativa per motivi privati del Responsabile Area Contabilità e Bilancio, dott. Francesco Iervoglino, si stabilì di affidare allo Studio Commercialistico Associato Iervoglino, con sede in Taranto alla Via Mazzini n° 5, un incarico di assistenza professionale di durata pari a cinque mesi a decorrere dalla data del 1° ottobre 2008;
- ▶ con deliberazione n° 06 del 20/02/2009, preso atto dell'ulteriore richiesta di proroga del periodo di aspettativa per motivi privati a tutto il 30/06/2009 presentata dal predetto Responsabile dell'Area Contabilità, si stabilì di prorogare per quattro mesi (01/03/2009 -

30/06/2009) l'incarico conferito allo Studio Commercialistico Associato Iervoglini

- il predetto Responsabile dell'Area Contabilità ha richiesto ulteriore periodo di aspettativa per motivi privati fino a tutto il 31/08/2009;

Considerato che:

- L'attuale organico del personale AMAT non prevede una figura che possa sostituire, durante il periodo di aspettativa, il Funzionario in questione in tutte le sue attuali competenze. Ragioni di opportunità suggeriscono, pertanto, di continuare ad avvalersi della sua opera, nel periodo in questione, seppure limitatamente alla cura degli adempimenti di carattere tributario, quali la predisposizione delle pratiche societarie, l'assistenza tributaria e la predisposizione delle dichiarazioni fiscali (Unico, IVA, ecc.);
- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di prorogare l'affidamento allo Studio Commercialistico Associato Iervoglini, con sede in Taranto alla Via Mazzini n° 5, dell'incarico di assistenza professionale per la durata pari a due mesi a decorrere dalla data del 01 Luglio 2009 e fino al 31 Agosto 2009.
- 2) Di prevedere per il periodo 1° Luglio – 31 Agosto 2009 un compenso complessivo, a fronte delle prestazioni professionali previste, pari ad € 2.720,00, oltre agli oneri di legge.
- 3) Di prevedere, nel contratto di consulenza da prorogarsi, la possibilità per la Società di recedere, oltre che con effetto immediato nell'ipotesi in cui ricorra giusta causa, con un preavviso di 10 giorni senza motivazione alcuna e senza possibilità di richiedere, in tali ipotesi, somme a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 54 del registro.

Punto 2: ESAME ISTANZA LAVORATORI CAMASSA EMANUELE, PERRUCCI EUPREPIO E VIZIELLI FRANCESCO. DETERMINAZIONI CONSEQUENZIALI.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale e Retribuzioni, riferisce e propone quanto segue:

- 1) con l'allegato ricorso promosso in data 19/06/2008 i lavoratori Camassa Emanuele, Vizzielli Francesco e Perrucci Euprepio hanno congiuntamente rivendicato l'applicabilità del punto 2 dell'Accordo Aziendale del 26/02/1972 che prevedeva l'attribuzione, in favore del personale, di un numero illimitato di scatti di anzianità biennale in aggiunta a quelli previsti dalla contrattazione nazionale;
- 2) con successivo Accordo aziendale del 06/01/1981 il valore di ogni scatto ulteriore fu congelato e continuò ad essere applicato unicamente al personale in forza al 31/12/1979, in quanto l'art. 5 del CCNL 12/03/1980 aveva stabilito che non potevano sussistere meccanismi di maturazione degli scatti di anzianità difformi da quelli nazionali;
- 3) con deliberazione n° 162/1994 l'allora Consiglio d'Amministrazione disdettò l'Accordo sopra citato del 26/02/1972, fissando al 30/06/1995 la cessazione di efficacia dell'accordo in questione;
- 4) con successiva deliberazione n° 204/1995 il Consiglio d'Amministrazione prorogò il termine di efficacia dell'accordo al 31/10/1996, con conseguente congelamento, per i lavoratori aventi diritto, del valore degli scatti maturati alla predetta data;
- 5) i ricorrenti, tutti provenienti dal Consorzio Trasporti Pubblici (C.T.P.) a seguito di procedura di trasferimento conclusasi nel luglio del 1998, hanno chiesto l'applicabilità dell'Accordo in considerazione sia della anzianità convenzionale di servizio loro riconosciuta (antecedente al 31/12/1979) sia in considerazione dei contenuti della transazione sottoscritta in data 03/06/2004 innanzi alla competente Commissione di Conciliazione istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro, con cui è stato riconosciuto loro il beneficio delle 5 giornate aggiuntive di ferie spettanti aziendali al personale in forza al 31/03/1980;
- 6) con l'allegata nota del 04/12/2008, prot. az. n° 23'408, è stato chiesto un parere al legale convenzionato, Avvocato Roberto Barberio;

7) con l'allegato parere, reso in data 17/02/2009, il legale aziendale, analizzata la vicenda, peraltro a Lui ben nota in quanto connessa per alcuni aspetti al più ampio contenzioso intercorso in passato tra l'AMAT ed i lavoratori provenienti dal CTP, ha concluso che, al di là di ogni considerazione giuridica (in particolare del riconoscimento dell'anzianità di provenienza dal CTP che potrebbe essere intesa, in corso di causa, come uno strumento per beneficiare dei vantaggi connessi dall'AMAT all'anzianità di servizio), data l'esiguità economica della questione, e attesa anche la non estensibilità ad ulteriori lavoratori, assumono un ruolo preminente ragioni di opportunità in chiave squisitamente economica. Quindi, tenuto conto della consuetudine di abbinare la compensazione delle spese di giudizio all'esito favorevole per il convenuto con riferimento a controversie di infimo valore, le spese in questione potrebbero generare un evidente di squilibrio persino in caso di vittoria. Uno squilibrio ancor maggiore va considerato, poi, in connessione all'alea di ogni giudizio. Infatti, in caso di soccombenza, l'Azienda subirebbe un danno più sensibile in presenza della condanna al rimborso delle spese legali in favore dei ricorrenti.

Tanto premesso, alla luce del parere legale espresso, tenuto conto altresì della anzianità contributiva dei tre ricorrenti (oltre 30 anni cadauno), che potrebbe determinare a breve una richiesta di collocamento in quiescenza per anzianità da parte degli stessi interessati, e del fatto che nell'arco di qualche anno i lavoratori compiranno comunque il 60° anno (utile per il loro collocamento d'ufficio in pensione per raggiunti limiti di età), pur senza riconoscimento alcuno del diritto, si propone, in considerazione dell'esiguità della questione (€ 6,25 per quattordici mensilità a favore di ciascuno dei richiedenti, per un importo complessivo pro-capite ad oggi di circa € 600,00), di accogliere la richiesta avanzata dai tre lavoratori, riconoscendo transattivamente loro, nel limite della prescrizione quinquennale, le somme richieste a titolo di arretrati per il titolo in oggetto, con relativa messa a regime e rinuncia ad interessi legali, rivalutazione monetaria ed ogni altro accessorio afferente. Si propone, tuttavia, che l'atto transattivo sia sottoscritto innanzi alla Commissione di Conciliazione istituita presso la competente Direzione Provinciale del Lavoro.

FIRMATO: IL RESPONSABILE AREA PERSONALE – Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

FIRMATO: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO – Dott. Pietro Carallo

FIRMATO: IL DIRETTORE GENERALE – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il rapporto istruttorio;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Pur senza riconoscimento alcuno del diritto da parte dei ricorrenti, tenuto conto dell'esiguità della questione, di accogliere la richiesta avanzata dai tre lavoratori, riconoscendo loro, nel limite della prescrizione quinquennale e dei valori mensili indicati in premessa, le somme richieste a titolo di arretrati per il titolo in oggetto, con relativa messa a regime, e con espressa rinuncia ad interessi legali, rivalutazione monetaria ed ogni altro accessorio afferente.
- 2) Di dare mandato al Direttore Generale per procedere agli atti conseguenti, con l'avvio della procedura prevista per la sottoscrizione degli atti di conciliazione innanzi alla apposita Commissione costituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro, con espressa ed incondizionata rinuncia dei ricorrenti ad avanzare nei confronti dell'AMAT qualsiasi ulteriore pretesa nonché qualsiasi altra ragione creditoria, a qualunque titolo, suscettibile di connessione e/o consequenzialità con il ricorso presentato. La somma corrisposta a titolo di arretrati, comprensiva dell'incidenza sulle mensilità aggiuntive e sugli altri istituti contrattuali, dovrà essere accettata a totale tacitazione della pretesa rivendicata per il periodo pregresso non prescritto, nonché a titolo di interessi legali, rivalutazione monetaria ed ogni altro eventuale accessorio.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 55 del registro.

Punto 3: APPROVAZIONE REGOLAMENTO "RECLUTAMENTO PERSONALE" EX ART. 18 DEL D.L. 112/08 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N° 133/2008.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che ai sensi dell'art.18 del D.L. n.133/2008, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.133 - comma 1, con deliberazione n° 31 del 21/04/2009 è stato approvato il

"Regolamento per il reclutamento del personale";

- ▶ Che con medesimo atto si autorizzava la Direzione Generale a dare informativa del predetto Regolamento alle rappresentanze sindacali presenti in Azienda;
- ▶ Che nelle date del 14/05/2009 e 03/06/2009 si sono tenuti incontri con le OO.SS. in ordine al predetto regolamento, loro consegnato con nota prot. 7898/DA del 27/04/2009;
- ▶ Che nel corso del predetto confronto con le OO.SS. si è registrata la piena condivisione del testo da parte delle OO.SS. CISL, UIL FAISA, UGL e SINAI ed una sostanziale condivisione da parte dell'O.S. FILT-CGIL, la quale ha proposto una sola modifica alle norme in esso contenute, ovvero quella di garantire al personale interno con titolo di studio immediatamente inferiore a quello previsto per la posizione messa a concorso, il diritto di concorrere "preliminarmente" rispetto agli esterni in possesso del titolo di studio richiesto dalla posizione;
- ▶ Che nel successivo incontro del 18/06/2009 è stato sottoposto alle OO.SS. un nuovo testo di ipotesi di Regolamento (versione 1.2 del 15/06/2009, allegato), che recepiva parzialmente la richiesta della FILT-CGIL, nel senso di consentire anche al personale interno, con titolo di studio immediatamente inferiore e con esperienza almeno quinquennale nel profilo professionale immediatamente inferiore, di partecipare al concorso insieme ai candidati esterni;
- ▶ Che al termine del suddetto incontro le OO.SS., congiuntamente, manifestavano la propria contrarietà alle modifiche apportate all'art. 4 del Regolamento, sostenendo che il diritto a concorrere all'Area professionale 1 (apicale) debba essere garantito "preliminarmente" al personale interno e con titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto;
- ▶ Ritenuto di non dover accogliere quanto ulteriormente rappresentato dalle OO.SS.
- ▶ Vista la versione conclusiva del "Regolamento per il reclutamento del personale" (ver. 1.2 del 15/06/2009) allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- ▶ Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;
- ▶ Visto l'art.18 del D.L. n.133/2008, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.133;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di approvare, siccome approva, in via definitiva e senza modificazioni il "Regolamento per il reclutamento del personale" (ver. 1.2 del 15/06/2009) allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di autorizzare la trasmissione del predetto regolamento al Socio unico – Comune di Taranto e alle OO.SS.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 56 del registro.

Punto 4: APPROVAZIONE REGOLAMENTO "CONFERIMENTO INCARICHI" EX ART. 18 DEL D.L. 112/08 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N° 133/2008.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ▶ Premesso che ai sensi dell'art.18 del D.L. n.133/2008, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.133 - comma 1, con deliberazione n° 31 del 21/04/2009 è stato approvato il "Regolamento per il conferimento incarichi e per il reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo determinato";
- ▶ Che con medesimo atto si autorizzava la Direzione Generale a dare informativa del predetto Regolamento alle rappresentanze sindacali presenti in Azienda;
- ▶ Che nei giorni 14 maggio e 3 giugno 2009 (vedasi verbali allegati) si sono tenuti due incontri a tavoli separati con le OO.SS., rispettivamente con la FILT-CGIL e con tutte le altre OO.SS., nel corso dei quali si è data ulteriore informativa sul predetto regolamento loro consegnato in bozza con nota prot. 7898/DA del 27/04/2009;
- ▶ Che nel successivo incontro con le OO.SS. del 18/06/2009 è stato sottoposto alle OO.SS. un nuovo testo di ipotesi di Regolamento (versione 1.2 del 15/06/2009 allegato), che recepiva una parte non trascurabile delle loro richieste;
- ▶ Che rispetto a tale nuova ipotesi, le OO.SS. hanno fatto sostanzialmente registrare la seguente ulteriore osservazione:
 - **art. 5** (Reclutamento di dirigenti a tempo determinato): riduzione da cinque a due del numero minimo di anni riferito allo svolgimento di funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici e privati;
- ▶ Ritenuto di poter condividere, in linea di principio, quanto ulteriormente rappresentato dalle OO.SS. riducendo, però, a tre anni il requisito relativo allo svolgimento di funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici e privati;

- ▶ Ravvisata la necessità di apportare le seguenti modificazioni alle premesse del Regolamento in parola:
 - tra le figure cui sarà possibile conferire incarichi fiduciari, da assegnare "*intuitu personae*", vanno inseriti il "**Medico competente**" ed il "**Responsabile del servizio prevenzione e protezione**";
 - vanno escluse dalla possibilità di assegnazione di incarichi "*intuitu personae*" le figure del "**Revisore contabile**" e del "**Consulente del Presidente**";
 - dovranno essere escluse dall'ambito di applicazione del regolamento (quinto capoverso delle "Premesse") le "prestazioni di ingegneria";
 - la dizione "patrocinio legale", prevista al medesimo punto, dovrà essere mutata in "**servizi legali**";
- ▶ Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;
- ▶ Visto l'art. 18 del D.L. n. 133/2008, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di approvare, siccome approva, in via definitiva il "*Regolamento per il conferimento incarichi e per il reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo determinato*" al quale vanno apportate le seguenti modificazioni:

alla parte denominata "Premesso":

- tra le figure cui sarà possibile conferire incarichi fiduciari, da assegnare "*intuitu personae*", vanno inseriti il "Medico competente" e il "Responsabile del servizio prevenzione e protezione";
- vanno escluse dalla possibilità di assegnazione di incarichi "*intuitu personae*" le figure del "Revisore contabile" e del "Consulente del Presidente";
- vanno escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento (quinto capoverso delle "Premesse") le "*prestazioni di ingegneria*";
- la dizione "patrocinio legale", prevista al medesimo punto, va mutata in "servizi legali";

art. 5 (Reclutamento di dirigenti a tempo determinato):

- riduzione a due del numero minimo di anni riferito allo svolgimento di funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici e privati;

- 2) Di autorizzare la trasmissione della versione definitiva del predetto Regolamento al Socio unico – Comune di Taranto e alle OO.SS..

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 57 del registro.

Punto 5: ATTIVAZIONE APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUGLI AUTOBUS IN SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO.

Il Direttore Generale riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- ▶ gli autobus in servizio di trasporto pubblico costituiscono frequentemente oggetto di atti vandalici che si verificano sia all'esterno (lancio di sassi, ecc.) sia all'interno dei veicoli, perpetrati dagli stessi viaggiatori e spesso sconfinanti in veri e propri atti di criminalità, quali borseggi o aggressioni anche nei confronti del personale AMAT addetto alla guida o alla verifica dei titoli di viaggio;
- ▶ i predetti fenomeni si manifestano con particolare frequenza in alcune linee e fasce orarie, più volte segnalate alle Autorità di Pubblica Sicurezza, che non possono ovviamente assicurare una sorveglianza continuativa.

Considerato che

- ▶ l'attivazione di apparati di videosorveglianza all'interno dei veicoli in servizio di trasporto pubblico è prevista dal D.lgs. 30.06.2003, n.196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e specificatamente regolamentata dal Provvedimento generale sulla videosorveglianza emanato dal Garante in data 29.04.2004, che prevede l'assoggettamento a determinati principi, modalità di trattamento dei dati ed obblighi nei confronti degli interessati, nonché al rispetto dei diritti dei lavoratori sanciti dalla legge n. 300/1970;
- ▶ l'attivazione di tali apparati, sperimentata positivamente in altre aziende di trasporto pubblico automobilistico, corrisponde a finalità di maggiore sicurezza nel trasporto urbano costituendo, comunque, un deterrente nei confronti

degli atti criminosi;

- ▶ i 12 autobus di prossima fornitura da parte della aggiudicataria BREDAMENARINIBUS sono predisposti, per specifica prescrizione del bando di gara, all'attivazione dei predetti apparati;
- ▶ l'attivazione richiede il preliminare espletamento di complesse procedure che coinvolgono anche le rappresentanze sindacali per quanto riguarda la tutela dei diritti dei lavoratori che operano all'interno degli autobus.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone di deliberare l'attivazione degli apparati di videosorveglianza sugli autobus di prossima fornitura, con possibile estensione anche ad altri autobus in dotazione.

Firmato: Il Direttore Generale: Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- udita la relazione del Direttore Generale e condivisi i contenuti;
 - visto lo Statuto Sociale dell' AMAT S.p.A.;
 - visto il D.lgs.196/2003 e la legge 300/1970
- voti unanimi palesemente espressi*

DELIBERA

- 1)** Di autorizzare l'attivazione degli apparati di videosorveglianza sugli autobus di prossima fornitura, con possibile estensione anche ad altri autobus in dotazione.
- 2)** Di dare mandato al Direttore Generale di espletare preliminarmente all'attivazione le procedure previste dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e di tutela dei diritti dei lavoratori.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 58 del registro.

**PUNTO 6: CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'ESTENSIONE DEL SERVIZIO MARITTIMO
AI MESI DI APRILE E MAGGIO. APPROVAZIONE..**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- ▶ l'AMAT è affidataria, per deliberazione del Consiglio comunale n.102 del 22.12.2003, del servizio di trasporto pubblico locale della rete del Comune di Taranto ed ha sottoscritto con il predetto Comune, tra l'altro, il contratto di servizio Rep. N.8328 del 28.05.2007 a regolazione dei rapporti per l'esercizio del trasporto pubblico con modalità marittima a collegamento stagionale della città di Taranto con l'isola di S.Pietro nel periodo 1°giugno – 15 settembre di ogni anno;
- ▶ il predetto servizio di trasporto pubblico marittimo ha ricevuto dalla Giunta regionale, con deliberazione n.618 del 21.05.2007, la qualificazione di servizio "minimo" ai sensi dell'art.5 della legge regionale n.18/2002, con contestuale attribuzione del corrispettivo annuo di € 191.054,14 corrispondente a 36,54 €/km; con la stessa deliberazione la Giunta regionale stabiliva altresì il termine ultimo del 31.12.2008 entro il quale attivare il servizio annuale di collegamento della città di Taranto con Capo S.Vito, già riconosciuto "minimo" con precedente deliberazione n.1063 del 12.07.2006;
- ▶ l'AMAT, nell'intento di potenziare il predetto servizio di trasporto marittimo e di adeguarlo anche alle esigenze manifestate in particolare dagli Istituti scolastici, ha avanzato istanza, prot. n.25340 del 29.12.2008, alla Regione ed al Comune al fine di ottenere sia la proroga del termine del 31.12.2008 stabilito dalla deliberazione n.618 del 21.05.2007 per l'attivazione del servizio annuale di collegamento della città di Taranto con Capo S.Vito – stante il perdurare dell'inagibilità dell'attracco delle navi – sia l'autorizzazione ad estendere il periodo del servizio stagionale anche ai mesi di aprile e maggio, con contestuale rideterminazione del corrispettivo nell'importo complessivo di € 241.020,00, così quantificato sulla base di apposito piano economico;
- ▶ con nota prot. n.1579 del 04.03.2009, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale e all'Assessore regionale ai trasporti, il Sindaco di Taranto ha confermato l'interesse pubblico all'estensione del periodo di effettuazione del servizio di trasporto in argomento, sollecitando

l'accoglimento dell'istanza avanzata dall'AMAT;

- con deliberazione n.780 del 13.05.2009 la Giunta regionale, mentre non ha accolto la richiesta proroga del termine del 31.12.2008 per l'attivazione del servizio annuale di collegamento della città di Taranto con Capo S.Vito, ha autorizzato l'AMAT ad estendere ai mesi di aprile e maggio il servizio stagionale assentito con la deliberazione n.618 del 21.05.2007, con la primaria finalità di corrispondere alla domanda di trasporto degli istituti scolastici, accordando conseguentemente, previa sottoscrizione del contratto di servizio con il Comune di Taranto, il corrispettivo complessivo di € 241.020,00 per l'intero periodo 1° aprile – 15 settembre.

Considerato che:

- occorre procedere alla regolazione dei rapporti con il Comune di Taranto nei termini stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n.780/2009, secondo lo schema di contratto allegato alla presente deliberazione, da sottoscrivere ai sensi dell'art.19 della legge regionale 31 ottobre 2002, n.18.
- **Visto** lo Statuto Sociale dell' AMAT S.p.A.;
- **Vista** la legge regionale 31 ottobre 2002, n.18;

a voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

- 1) Di approvare lo schema di contratto di servizio allegato alla presente deliberazione per la regolazione dei rapporti con il Comune di Taranto nei termini stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n.780/2009.
- 2) Di demandare al Presidente del Consiglio di Amministrazione la sottoscrizione del contratto di cui al punto precedente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 59 del registro.

Punto 7: RINNOVO ACCORDO DI CONVENZIONE CON IL MEDICO COMPETENTE. DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- ▶ Con deliberazione n° 59 del 15/11/2006 si affidava incarico al Dott. Martino Ancona per l'attività di Medico Competente e per l'espletamento dei compiti previsti dal D.Lgs. n° 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Con medesimo atto si approvava la relativa convenzione annuale;
- ▶ Con deliberazione n° 04 del 08/02/2008 si apportavano alcune modificazioni agli artt. 6 e 8 della predetta convenzione e se ne stabiliva la validità fino al 31/03/2008;
- ▶ Con deliberazione n° 36 del 28/04/2008 la convenzione in parola era rinnovata fino al 31/12/2008.
- ▶ Con deliberazione n° 04 del 20/02/2009 la convenzione in parola era rinnovata fino al 30/06/2009.

Considerato che:

- ▶ Al fine di dare continuità al rapporto convenzionale in essere con il Medico Competente si rende necessario rinnovare la validità della convenzione anzidetta;
- ▶ Il *"Regolamento per il conferimento di incarichi e per il reclutamento del personale con contratti a tempo determinato"*, nella premessa, prevede che sono esclusi dall'ambito applicativo dello stesso gli *"incarichi fiduciari"* fra i quali quello del Medico competente, assegnati *"intuitu personae"*
- ▶ Il Dott. Martino Ancona, in possesso dei titoli e requisiti previsti dal D.Lgs n° 81/2008, ha fornito, in circa tre anni di ininterrotta collaborazione, dimostrazione di indiscutibili capacità ed impegno professionali.

Tanto premesso e considerato;

- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, espressi ai sensi di legge,

DELIBERA

- 1) Di rinnovare la convenzione con il Medico Competente incaricato dell'espletamento dei compiti previsti dal D.Lgs n° 81/2008, Dott. Martino Ancona, sino a tutto il 31/12/2010.
- 2) Di approvare l'allegato schema di convenzione che regolerà i rapporti con il Medico competente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 60 del registro.

Punto 8: **CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVV. ROBERTO BARBERIO. DETERMINAZIONI.**

Il Presidente riferisce che :

- ▶ l'inserimento dell'argomento in oggetto nell'o.d.g. odierno costituisce adempimento a quanto stabilito e verbalizzato nel corso della seduta del Consiglio del 23.12.2008 in riferimento alle vigenti due convenzioni sottoscritte dal Presidente dell'epoca: una con l'avv. Roberto Barberio in data 12.4.2005, riguardante le prestazioni di consulenza e di patrocinio legale; l'altra con lo "*Studio Associato Barberio*" in data 21.7.2006, riguardante la riscossione delle ordinanze di ingiunzione emesse dall'azienda negli anni scorsi nei confronti di viaggiatori sprovvisti di valido titolo di viaggio.
- ▶ Con riferimento a quest'ultima convenzione, l'avv. Barberio ha comunicato – con nota in data 9.3.2009 – l'intendimento di recedere dall'incarico, restando impegnato soltanto a concludere le pratiche già avviate. Il relativo rapporto si è concluso il 27 maggio u.s., come da verbale assunto al protocollo aziendale n. 10378 del 1° giugno scorso, con il rilascio dell'appartamento di proprietà AMAT in corso Umberto, 137 - adibito allo scopo per espressa previsione della convenzione - e con consegna della documentazione relativa all'attività svolta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentito il Collegio Sindacale che evidenzia, al riguardo, l'opportunità che il Consiglio sia reso edotto delle risultanze della predetta attività tramite apposito report riepilogativo dell'intero periodo di vigenza;
- Preso atto che resta in vigore soltanto la convenzione sottoscritta in data 12.4.2005 riguardante l'attività di

consulenza e il patrocinio legale, come aggiornata dopo l'adesione, formalizzata dall'avv. Barberio con nota del 12.1.2007, alla richiesta riduzione del 20% gli importi delle proprie prestazioni professionali in occasione di cause "seriali", considerando tali quelle riguardanti identicamente più di cinque soggetti;

- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di dare mandato alla Direzione di redigere specifica relazione sull'attività svolta nell'ambito della convenzione conclusa il 27.05.09 e di approfondire l'incidenza delle cause seriali nell'ambito delle prestazioni di patrocinio legale svolte dall'avv. Barberio.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 61 del registro.

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta termina alle ore 11:50 –.

L.C.S.

IL SEGRETARIO

Ing. Giovanni Matichecchia

IL PRESIDENTE

Ing. Giuseppe Casatello